



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Atto Completo Avviso di rettifica Errata corrige Lavori Proprietari

DECRETO-LEGGE 3 maggio 2016, n. 59
Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. (16G00076) (GU n.102 del 3-5-2016)
note: **Entrata in vigore del provvedimento: 04/05/2016**

Articoli
Capo I
Misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure a sostegno delle imprese e di accelerazione dei tempi di recupero dei crediti nelle procedure esecutive e concorsuali;
Ritenuta, altresì, la necessità e urgenza di prevedere misure in favore degli investitori in banche in liquidazione;

Già si parla (a mio avviso erroneamente) di "rivoluzione epocale" nel mondo delle esecuzioni immobili...

Edit ar

Published on May 4, 2016



Simone Luchini, MBA
Membro fondatore e Tesoriere at Associazione T6

👍 12 💬 2 ➦ 2 📄

E' stato pubblicato oggi in G.U. (n. 102 del 3/5/2016) il DECRETO-LEGGE 3 maggio 2016, n. 59 recante "*Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione*".

Al di là del commento personale sulle modifiche apportate, che mi riservo di approfondire dopo attenta lettura, volevo far notare che da molti siti di informazione giuridica o presunti tali è stata riportata la notizia della paventata epocale rivoluzione nel mondo delle aste: dopo tre tentativi deserti, l'esecuzione si estingue e l'immobile torna nella disponibilità del debitore esecutato. Si legge infatti in alcuni di questi commenti che il nuovo decreto, facendo un favore alle banche (???) estingue le procedure esecutive dopo 3 tentativi di vendita andati deserti.

Ci si riferisce infatti all'art. 4, comma 1 lettera c del citato decreto che così recita: *c) all'articolo 532, secondo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.»*

Peccato che, a mio modesto avviso, tale allarmismo appaia ingiustificato (ed anche mal commentato, perché non si capisce quale favore abbiano le banche a vedersi estinguere una procedura cancellando il pignoramento...): infatti il citato (e modificato) art. 532 c.p.c., intitolato "*Vendita a mezzo di commissionario*" si riferisce alle vendite di beni "mobili", essendo inoltre inserito nel LIBRO TERZO (Del processo di esecuzione), TITOLO SECONDO (Dell'espropriazione forzata), CAPO SECONDO (Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore), SEZIONE TERZA (Dell'assegnazione e della vendita).

Forse mi sbaglierò, ammetto di non aver letto attentamente il decreto in oggetto, né approfondito i riferimenti normativi modificati, vado un po' a memoria, e mi perdonerete se ho torto. Ma tutto questo clamore per questo decreto, se la modifica in effetti si riferisce alla vendita di beni mobili e non immobili, mi sembra eccessiva e fuorviante, soprattutto da parte di chi si professa esperto in consulenza giuridica.

Attendo commenti e smentite, ma anche utilizzando il semplice buon senso mi sembrerebbe strano che fosse stata approvata una modifica di una tale devastante portata, addirittura retroattiva, come si legge sempre nel decreto.

Attendiamo ulteriori e soprattutto più documentati commenti....



Simone Luchini, MBA
Membro fondatore e Tesoriere at Associazione T6
[6 articles](#)

2 comments

Recommended ▾



Leave your thoughts here...



Gerarda Tessitore ... 6mo
Commercialista - Revisore - presso Libero professionista

condivido ... io sono giunta a pensare (ma è forte) che questo deprimerà i finanziamenti, perché di fatto depotenzia la garanzia reale ... insomma, il precedente poteva sempre decidere di fermare le aste ...

Like Reply | 3



Barbara Rizzo ... 6mo
Legal/Credit

La prima lettura di questo provvedimento legislativo non mi ha favorevolmente colpita. In estrema sintesi non riesco ad individuare quale possa essere la ratio di questa norma. Concordo con Gerarda Tessitore il rischio è quello di porre un ulteriore freno alla erogazione di finanziamenti, posto che il valore

di qualsivoglia garanzia reale offerta viene deprezzato sin dall'isSee more
Like Reply

Don't miss more articles by Simone Luchini, MBA



Già si parla (a mio avviso erroneamente) di "rivoluzione epocale" nel mondo delle esecuzioni immobili...

Simone Luchini, MBA on LinkedIn



Disegno di legge n. 2149: affidamento agli agenti immobiliari delle vendite in asta

Simone Luchini, MBA on LinkedIn



La detassazione degli acquisti di immobili in asta giudiziaria - e il privato che vuol fare trading?

Simone Luchini, MBA on LinkedIn

Looking for more of the latest headlines on LinkedIn?

[Discover more stories](#)

[Help Center](#) | [About](#) | [Careers](#) | [Advertising](#) | [Talent Solutions](#) | [Sales Solutions](#) | [Small Business](#) | [Mobile](#) | [Language](#) | [Upgrade Your Account](#)

LinkedIn Corporation © 2016 | [User Agreement](#) | [Privacy Policy](#) | [Ad Choices](#) | [Community Guidelines](#) | [Cookie Policy](#) | [Copyright Policy](#) | [Send Feedback](#)